

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2273

D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.

L’Assessore Regionale all’Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica effettuata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Com’è noto, con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica disciplinando la formazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (artt. 1 e 2), prevedendo l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali (artt. 3, 4, 5 e 6) e prevedendo altresì disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica (artt. 7,8,9 e 10) e disposizioni finali (art. 11). Successivamente sono state apportate modifiche alla L.R. 20/2009 con la L.R. 16 ottobre 2009 n. 22 (relativamente all’art. 7) e con la L.R. 27 ottobre 2009 n. 23.

Con la L.R. 23/2009 si statuisce che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R.20/2009 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con la legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice Urbani e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice.

Giova ricordare che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

- l’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l’art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all’art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.
- La Regione Puglia, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al Codice, ha avviato la ricognizione dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dei soggetti delegati a svolgere la funzione in oggetto e di tanto si è tenuto conto anche nella stessa elaborazione della legge regionale n. 20/2009.
- In particolare, detta ricognizione è stata avviata con nota prot. n. 1921/S.P. del 5 novembre 2008 che, considerata la necessità di verificare la sussistenza nei Comuni, soggetti sub-delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria ai sensi della LR 24 marzo 1995 n. 8 e s.m. e i., dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del Codice, chiedeva di acquisire specifici ed aggiornati elementi conoscitivi sulle modalità di esercizio della sub-delega da parte dei Comuni, invitati questi ultimi a compilare un questionario, trasmesso in allegato, entro 30 giorni dal ricevimento della nota in questione ; ciò al fine di dare seguito agli adempimenti previsti in materia di autorizzazione paesaggistica dalle modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio apportate dal Decreto Legislativo 26.03.2008, n. 63.

- Con nota prot. 424/ S.P. del 26 febbraio 2009, si provvedeva a sollecitare le Amministrazioni comunali che non avevano riscontrato la nota sopra citata e compilato il questionario.
- Successivamente, con nota prot. 1728/ S.P. del 8 settembre 2009, si sollecitavano nuovamente le Amministrazioni comunali che non avevano ancora provveduto a fornire informazioni.
- Dall'esame delle risposte di 202 comuni pugliesi pervenute alla data del 28 ottobre 2009 (pari al 78,29% dei Comuni della Regione è emerso che la mole di attività autorizzatoria è tale (5542 autorizzazioni o dinieghi e 2809 pareri su istanze di condono edilizio nell'anno 2007) da rendere necessaria la sub-delega ai Comuni, come disposto dalla L.r. 20/2009; è emerso altresì che solo 47 comuni soddisfano il requisito della differenziazione di funzioni fra attività di tutela paesaggistica e attività autorizzatoria in materia urbanistico-edilizia mentre solo 50 Comuni sono dotati di una commissione edilizia integrata.

Quanto sin qui prospettato e soprattutto il dovere costituzionale di tutelare il paesaggio inducono a fare le seguenti considerazioni:

- occorre apportare eventuali modificazioni all'assetto del sistema delle deleghe in atto, alla luce dei novellati articoli 146 e 159 del Codice e delle disposizioni della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", inerenti al procedimento di delega delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 e alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice;
- alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;
- gran parte dei Comuni pugliesi, come evidenziato dalle risposte fornite ai questionari, manifesta difficoltà a disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi;
- al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite nel momento in cui cesserà il regime transitorio previsto dall'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (che a norma dell'art. 23, comma 6, legge n. 102 del 2009 è stato differito al 31 dicembre 2009), occorre assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;
- la Commissione locale per il paesaggio (la cui istituzione è prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 20/2009), che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rappresenta la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;
- a norma dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 20/2009, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia

purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

- Da quanto innanzi discende pertanto la necessità di disciplinare compiutamente il procedimento di verifica previsto dagli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 10 della L.r. 20/09 e a tanto può provvedersi secondo quanto previsto nell'Allegato A) alla presente deliberazione, "criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta:

- di approvare l'Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;
- di stabilire che la Giunta, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- di stabilire che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- di stabilire, pertanto, che i Comuni singoli o associati titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 20/2009, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri indicati nell'Allegato A);

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE l'Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

DI STABILIRE che la Giunta, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)**CRITERI PER LA VERIFICA, NEI SOGGETTI DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA STABILITI DALL'ART 146, COMMA 6 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI****Premessa**

Con il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con la legge 2 agosto 2008, n. 129, sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. (d'ora in avanti Codice). In particolare, dal combinato disposto degli articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Regione Puglia con l'art. 23 della LR n. 20/2001 ha sub-delegato ai Comuni il rilascio della "autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" e ha contestualmente delegato ai Comuni il rilascio della "autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000".

Si rende pertanto necessario disciplinare il procedimento di verifica previsto dalle norme sopra richiamate.

1. Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice

Affinché i Comuni possano continuare ad esercitare le funzioni in materia paesaggistica loro attribuite dall'art. 23 della legge regionale n. 20/2001, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente nel momento della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (che a norma dell'art. 23, comma 6, legge n. 102 del 2009 è stato differito al 31 dicembre 2009), è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, "*gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*".

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica sia la differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie.

a) Attribuzione a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica

Si ritiene che i requisiti richiesti dal Codice, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010, siano soddisfatti a seguito della nomina della Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dell'art 148 del Codice e disciplinata dall'art. 8 della LR 20/2009 che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ogni Comune dovrà verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio .

Pertanto quei Comuni singoli o associati che, sulla base di questi criteri, non avranno istituito e disciplinato la Commissione locale per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del Codice.

b) Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia

La seconda condizione richiesta dal Codice per poter esercitare la sub-delega in favore dei Comuni, è che questi garantiscano la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio. Il requisito risponde alla necessità di non confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo (vedi art. 146, comma 4 del Codice).

Al fine di distinguere i procedimenti, i Comuni dovranno individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative.

E' evidente che il soddisfacimento di tale condizione può essere agevolato dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo luogo, in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell'intervento e quindi maggiormente autonoma. Ciò non significa che l'istituzione della Commissione possa esimere l'Amministrazione Comunale dal nominare un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (soggetto distinto dal responsabile del rilascio del titolo abilitativo edilizio), ma soltanto che i requisiti di professionalità ed esperienza di quest'ultimo possono essere valutati con minor rigore in considerazione dell'intervento, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, della Commissione medesima. E' naturale che, in tal caso, al parere della Commissione andrà attribuita efficacia vincolante per le determinazioni finali da assumere da parte del responsabile del procedimento.

2. Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio

La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall'art. 8 della LR 20/2009. Tuttavia, i criteri di seguito indicati devono ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal Codice rende necessarie competenze interdisciplinari in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, si sottolinea che il comma 3 dell'art. 8 della LR n. 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.

3. Istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio

I Comuni o le loro associazioni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2009 e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, con specifico provvedimento, conformemente ai presenti criteri.

Per quanto attiene alle Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto dalla legge regionale, si segnala la possibilità, in base alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di stipulare convenzioni tra comuni contermini: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata, validità delle sedute della Commissione stessa.

Nel costituire queste aggregazioni è opportuno che i Comuni verifichino di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, secondo l'individuazione effettuata nell'elaborato n. 3.3.1 dello schema del Piano Paesaggistico adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1947 del 20 ottobre 2009 (BURP n. 164 del 4 novembre 2009) o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, siano interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi etc..).

I componenti della Commissione locale per il paesaggio possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso il medesimo Comune.

Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

Infine, è opportuno ribadire che la Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. Documentazione da inviare

A norma dell'art. 8 comma 5, della legge regionale 20/2009, i comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei

singoli componenti e dei rispettivi curricula, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tale documentazione dovrà pervenire **entro il 20 dicembre 2009**, al fine di consentire alla Regione la verifica dei requisiti per l'attribuzione della sub-delega.

Ogni Comune trasmette alla Regione Puglia –Assessorato all'Assetto del Territorio- Servizio Urbanistica-, la seguente documentazione:

- Atto o provvedimento del Comune titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio con i rispettivi curricula , anche nel caso di Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più Comuni;
- Dichiarazione del Comune dalla quale risulti che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.

5. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

La Giunta Regionale, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008 previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge regionale n. 20/2009 per i Comuni associati, provvede alla valutazione della documentazione trasmessa dai Comuni a norma del punto precedente al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii..

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco dei Comuni , associati o con popolazione superiore a quindicimila abitanti, idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento della Giunta Regionale e pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale di Regione Puglia. Gli eventuali aggiornamenti dell'elenco dei Comuni a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità sopra elencati seguiranno le stesse procedure.

6. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegato ai Comuni.

Alla Commissione locale per il paesaggio viene richiesto di esprimere parere non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice come in precedenza descritto, ma anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. / P

Per questo secondo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza .